

FEDERAZIONE NAZIONALE MINISTERI

Prot. n. 5_553_MINISTERI

Roma, 16 maggio 2008

[Info Ministeri n. 33](#)

LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

15^a lettera APERTA a tutte le elette, gli eletti e non eletti RSU - UGL

Care Colleghe e cari Colleghi RSU e RLS eletti, dell'Unione Generale del Lavoro,

nell'allegare alcune sentenze della Corte di Cassazione e del Tribunale di Livorno, in cui si evidenzia che anche un solo componente R.S.U. può convocare l'assemblea, vi invito a sollecitare la fissazione di assemblee in tutti i posti di lavoro e ascoltare i lavoratori, prima di avviare contrattazioni in loco.

Cordialità.

Il Segretario Nazionale
Paola Saraceni
(347/0662930)

DI SEGUITO IN ALLEGATO LE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE E DEL TRIBUNALE DI LIVORNO

00186 Roma - Via del Corea, 13 - Tel. 06/3233363 - 06/36000316 - 06/32541193 - 06/3203311 Fax 06/3226052
e-mail: ugl.statali@libero.it - paola.saraceni@uglstatali.it - 347/0662930
sito web: www.uglstatali.it

*Comunicaci la tua e-mail o fax ti invieremo la nostra newsletter.
Se invece intendi cancellarti o esercitare i diritti previsti dall'art 7, D.L. 30 giugno 2003, n. 196
scrivici, sarà nostra cura adempiere a quanto da te richiesto*

Aula 'A'
01892/05
1 FEB 2005
1892
Oggetto: Lavoro
R. G. N. 22596/02
Ud. 03/12/04

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio MATTONE - Presidente -
Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere -
Dott. Saverio TOFFOLI - Consigliere -
Dott. Giovanni AMOROSO - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo DI CERBO - consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

TETRA PAK LATINA SPA già CARTOTECNICA PONTINA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PARIOLI 87, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO SERRA,

rappresentato e difeso dall' Avvocato DOMENICO ROSANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -

contro

FLAICA UNITI CUB FEDERAZIONE PROVINCIALE DI LATINA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1595/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 13/ 05/01 - R. G. N. 1533/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/04 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 31.3.2000 l a F.L.A.I.C.A. Uniti-C.U.B., Federazione provinciale di Latina, proponeva appello avverso la sentenza emessa in data 26.3.1999, con cui il Pretore di Latina, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto l'opposizione al decreto ex art. 28 Stat. lav. di rigetto del ricorso per la dichiarazione di antisindacalità del comportamento della società Cartotecnica Pontina s.p.a. consistente nel rifiuto di consentire ai lavoratori di riunirsi nell'assemblea indetta dal R.S.U. Angelo Vona eletto nella lista della Flaica. Ribadiva la propria legittimazione attiva, implicitamente riconosciuta dal primo giudice, e rilevava che la materia del contendere non riguardava il referendum modificativo dell'art. 19 Stat. lav., bensì il potere di indire le assemblee da parte di ciascun membro della RSU oppure congiuntamente da tutti i membri deducendo che l'accordo interconfederale del 20.12.1993 doveva interpretarsi nel primo senso e che una diversa interpretazione sarebbe stata in contrasto con l'art. 20 dello Statuto.

Chiedeva quindi la riforma della sentenza con l'accoglimento della domanda diretta alla dichiarazione dell'antisindacalità del comportamento della società convenuta consistente nel rifiuto di consentire ai lavoratori di riunirsi nell'assemblea indetta dal R.S.U. Angelo Vona eletto nella lista della FLAICA, con l'adozione dei provvedimenti opportuni per rimuovere gli effetti e in particolare ordinare alla società di consentire l'assemblea e di non reiterare il comportamento, con affissione e pubblicazione del provvedimento.

L'appellata si costituiva, contestando l'appello e chiedendone il rigetto con la conferma della sentenza impugnata.

Con sentenza n. 1595 del 13-29 settembre 2001 la Corte d'appello di Roma, in riforma dell'impugnata sentenza, ha accolto la proposta opposizione al decreto ex art. 28 Stat. lav. di rigetto, pronunciato dal

Comunicaci la tua e-mail o fax ti invieremo la nostra newsletter.

Se invece intendi cancellarti o esercitare i diritti previsti dall'art 7, D.L. 30 giugno 2003, n. 196 scrivici, sarà nostra cura adempiere a quanto da te richiesto

Pretore di Latina, e per l'effetto dichiarava l'antisindacalità del comportamento della società appellata consistito nel rifiuto di consentire l'assemblea indetta dal R.S.U. del sindacato appellante, con conseguente obbligo della società di rimuovere gli effetti, consentendo lo svolgimento dell'assemblea.

2. Per la cassazione di questa pronuncia ricorre la società Tetrapack Latina s.p.a., già cartotecnica Pontina s.p.a. con un unico motivo illustrato anche da successiva memoria.

La Federazione sindacale intimata non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, articolato in due profili, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per "violazione di norme di diritto" in relazione all'art. 4 dell'accordo interconfederale per la costituzione della R.S.U. del 20 dicembre 1993. Si duole in particolare dell'affermazione della sentenza della Corte d'appello di Roma secondo cui sarebbe tardiva l'adesione datoriale tesa a sostenere che il diritto di assemblea sarebbe stato conferito alle r.s.a. come organismo e quindi non rientrerebbe tra i diritti attribuiti dall'accordo interconfederale suddetto ai componenti di r.s.u.. Si duole inoltre dell'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 4 dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 sulle r.s.u..

2. Il ricorso è infondato.

3. Deve considerarsi preliminarmente che mentre nel ricorso l'adesione della ricorrente muove (correttamente) dal presupposto che i partiti sociali ben possono prevedere prerogative di carattere sindacale al di là di quelle poste dallo Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) ed essenzialmente critica la sentenza impugnata per aver male interpretato l'art. 4 del citato accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 (che - a suo dire - non prevederebbe affatto la possibilità per il singolo r.s.u. di indire l'assemblea sindacale), nella memoria la stessa difesa sembra correggere il tiro richiamando quell'orientamento giurisprudenziale (Cass. 26 febbraio 2002 n. 2855 e Cass. 20 aprile 2002 n. 5765) che, in riferimento alla stessa fattispecie oggetto del presente giudizio, sembra negare in radice tale possibilità di estrinsecazione dell'autonomia collettiva escludendo che una componente di designazione esclusivamente elettiva della r.s.u. sia legittimata a convocare autonomamente l'assemblea dei lavoratori. Si legge infatti in tali pronunce che "tra le prerogative attribuite dal citato art. 4 [del menzionato accordo interconfederale] a detti componenti [delle r.s.u.] non può però includersi il diritto di indire assemblee dei lavoratori conferito dall'art. 20 Stat. lav. invece alle r.s.a. (e non ai suoi dirigenti), cui subentrano le r.s.u. quali organismi sindacali". Ossia parrebbe ipotizzabile un impedimento normativo, derivante dall'art. 20 Stat. lav. in particolare ed in generale da principi inderogabili in materia di rappresentatività sindacale, che precluderebbe un tale allargamento delle prerogative sindacali; costruzione questa che nella sostanza viene invocata dalla difesa della ricorrente nella sua memoria per chiedere l'accoglimento del ricorso per una assorbente ragione (di diritto) che sta a monte di quella sviluppata nel motivo di ricorso. Sarebbe in effetti inutile domandarsi se il giudice di merito abbia fatto, o meno, corretto uso dei canoni di ermeneutica contrattuale nell'interpretare l'art. 4 del menzionato accordo interconfederale, se in radice il risultato interpretativo al quale poi il medesimo giudice è pervenuto (riconoscendo la possibilità al singolo r.s.u. di indire l'assemblea sindacale) fosse in generale precluso per il fatto che l'autonomia contrattuale collettiva non sarebbe autorizzata a prevedere ciò.

4. In realtà questa preclusione non sussiste.

4.1. Occorre considerare da una parte l'art. 39, primo comma, Cost., che riconosce l'organizzazione sindacale come libera, e l'art. 14 Stat. lav., che prevede che il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro; da queste due disposizioni, che fanno blocco, emerge un generale riconoscimento dell'autonomia sindacale che reca con sé anche quello dell'autonomia contrattuale collettiva con il limite delle norme imperative.

D'altra parte l'art. 17 Stat. lav., quale appunto norma imperativa limitativa dell'autonomia contrattuale collettiva, fa divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.

L'autonomia collettiva quindi può spaziare nell'ambito delle prerogative sindacali prevedendone di nuove e diverse rispetto a quelle contemplate dalla normativa di sostegno posta dal titolo III dello Statuto dei lavoratori, ma senza giungere a riconoscere ad un sindacato, o a determinati sindacati, una situazione differenziata di vantaggio che lo collochi ingiustificatamente quale interlocutore privilegiato del datore di lavoro sì da qualificarlo quale sindacato di comodo (ex art. 17 cit.). Contigua a questa fattispecie del sindacato di comodo è poi quella dell'individuazione di un'associazione sindacale del tutto sganciata dalla sua effettiva rappresentatività (C. cost. n. 975 del 1988 e n. 492 del 1995).

Comunicaci la tua e-mail o fax ti invieremo la nostra newsletter.

Se invece intendi cancellarti o esercitare i diritti previsti dall'art 7, D.L. 30 giugno 2003, n. 196 scrivici, sarà nostra cura adempiere a quanto da te richiesto

Ed allora anche il criterio di rappresentatività sindacale ex art. 19 Stat. lav., la cui selettività è compatibile con la pur generalizzata tutela della libertà sindacale (C. cost. n. 54 del 1974), vale ai fini della normativa di sostegno prevista dallo Statuto dei lavoratori; ma nulla esclude, con il limite suddetto, che altri criteri di rappresentatività (ed altre prerogative sindacali) possano essere introdotti dalla contrattazione collettiva, fermo restando che allo specifico fine di porre una contrattazione collettiva di portata generale l'unico criterio idoneo di rappresentatività sindacale è quello di cui al quarto comma del cit. art. 39 Cost. .

4.2. Vero è C. cost. n. 30 del 1990 ha affermato che il criterio selettivo suddetto (quello dell'art. 19 cit.) ha carattere inderogabile perché possibili regole pattizie in deroga a tale criterio, risolvendosi per i destinatari in una disciplina di favore, sono suscettibili di "avvantaggiare sindacati di scarsa consistenza e, correlativamente, alterare la parità di trattamento rispetto ad organizzazioni dotate di rappresentatività anche maggiori presenti in azienda". Ma l'esito del referendum indetto con d.p.r. 5 aprile 1995 e svoltosi l'11 luglio 1995 ha radicalmente modificato il quadro di riferimento (ex d.p.r. 28 luglio 1995, n. 312) non essendo più predicabile il livello "extra-aziendale" quale "soglia minima di rappresentatività", né il requisito dell'intercategorialità e della pluricategorialità del sindacato (requisito questo in particolare valorizzato da C. cost. n. 334 del 1988 nel fondare il giudizio di meritevolezza del sindacato maggiormente rappresentativo) con conseguente abbassamento a livello aziendale della soglia di verifica della rappresentatività (v. anche C. cost. n. 1 del 1994). Si ha infatti che ora il criterio legale di rappresentatività sindacale aziendale fa riferimento unicamente al fatto che l'associazione sindacale sia firmataria di un contratto collettivo di lavoro applicato nell'unità produttiva; tanto è sufficiente ed è stato altresì ritenuto rispettoso del principio di libertà sindacale (cfr. C. cost. n. 244 del 1996, che ha precisato che ormai il criterio selettivo stabilito dall'art. 19 vale "esclusivamente" per l'individuazione dei sindacati le cui rappresentanze nelle unità produttive sono destinatarie dei diritti e delle tutele previsti nel titolo III della legge n. 300 del 1970 e quindi - può qui notarsi - non ha più quella potenzialità di modello cogente già prefigurato da C. cost. n. 30 del 1990 cit.). Il baricentro della rappresentatività sindacale di fonte legale insiste ormai solo sulla stessa estrinsecazione dell'autonomia contrattuale collettiva; la quale quindi in generale, se è idonea a veicolare la rappresentatività sindacale in azienda, non può - per la contraddizione che non lo consente - non essere anche idonea, in ragione dell'ampio riconoscimento a livello costituzionale della libertà di organizzazione sindacale, a modulare le prerogative sindacali in azienda secondo criteri di rappresentatività nuovi e diversi con il limite del sindacato di comodo (art. 17 Stat. lav.) o del tutto sganciato da un'effettiva rappresentatività, da verificare caso per caso e non già in ragione di una sorta di presunzione assoluta per il solo fatto di un'estensione pattizia o di una diversa configurazione delle prerogative sindacali.

Ed allora le r.s.u. - che, sulla base di un accordo interconfederale (del 20 dicembre 1993, preceduto dal protocollo di intesa del 23 luglio 1993), rispondono ad un diverso criterio di rappresentatività sindacale in azienda (quello elettivo con soglia di sbarramento, ma privo di esclusività in quanto aperto ad ogni associazione sindacale che abbia anche solo aderito all'accordo interconfederale: cfr. Cass. 5 maggio 2003 n. 6821) - sono pienamente legittime anche se deviano dal criterio di rappresentatività posto dall'art. 19 Stat. lav., fondato sulla mera sottoscrizione di un contratto collettivo applicabile nell'unità produttiva; ed altrettanto legittime sono, in linea di massima, le prerogative sindacali pattiziate previste per l e r.s.u. che non sono condizionate a monte dal previo riscontro della sussistenza della rappresentatività sindacale ex art. 19 Stat. lav. (la mera adesione ad un contratto collettivo applicabile in azienda - quale sarebbe innanzi tutto l'adesione all'accordo interconfederale citato per partecipare all'elezione delle r.s.u. - non vale di per sé sola ad integrare il presupposto dell'art. 19 cit. nella formulazione risultante dall'abrogazione referendaria: Cass. 27 agosto 2002 n. 12584; cfr. anche Cass. 5 dicembre 1988 n. 6613 con riferimento all'originaria formulazione dell'art. 19 cit.).

4.3. Dalle considerazioni svolte risulta quindi che il modello dell'art. 20 Stat. lav., che prevede che ad indire l'assemblea siano, singolarmente o congiuntamente, le r.s.a. nell'unità produttiva, non si pone affatto come limite legale all'autonomia contrattuale collettiva che riconosca il diritto di indire l'assemblea alle r.s.u.. Diverso è il criterio di rappresentatività (delle r.s.u. rispetto a quello delle r.s.a.) e nulla esclude che una particolare prerogativa sindacale espressamente prevista dalla contrattazione collettiva (il sopra menzionato accordo interconfederale) possa essere configurata diversamente; talché, quali che siano le modalità di convocazione della r.s.a. ex art. 20 Stat. lav. ed ove anche tale disposizione fosse interpretata nel senso di escludere che l'assemblea possa essere indetta dal singolo dirigente di una r.s.a. se a composizione collegiale, non può analogamente predicarsi che giammai il singolo r.s.u. possa indire l'assemblea. Né viene in rilievo il limite dell'art. 17 Stat. lav. sul sindacato di comodo atteso che la r.s.u. è formata su base elettiva e quindi non c'è in radice alcuna prefigurazione di un sindacato in posizione differenziata che debba essere scrutinata per verificarne la riconducibilità, o meno, alla fattispecie

Comunicaci la tua e-mail o fax ti invieremo la nostra newsletter.

Se invece intendi cancellarti o esercitare i diritti previsti dall'art 7, D.L. 30 giugno 2003, n. 196 scrivici, sarà nostra cura adempiere a quanto da te richiesto

dell'art. 17 cit.. Occorre quindi null'altro che interpretare la norma contrattuale, collettiva per ricostruire la prerogativa sindacale in esame.

In conclusione la prospettazione difensiva della società ricorrente svolta nella memoria difensiva, secondo cui dall'art. 20 Stat. lav. e dai principi in materia di rappresentatività sindacale risulterebbe che l'assemblea non potrebbe giammai essere indetta dal singolo rappresentante sindacale unitario, è destituita di fondamento, operando il diverso principio di diritto secondo cui l'autonomia contrattuale collettiva può prevedere organismi di rappresentatività sindacale in azienda (quali, nella specie, le r.s.u. di cui all'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993) diversi rispetto alle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e alle prime può assegnare prerogative sindacali - quale il diritto di indire l'assemblea sindacale - non necessariamente identiche a quelle delle r.s.a., con il limite, previsto dall'art. 17 legge n. 300/70 cit., del divieto di riconoscere ad un sindacato un'ingiustificata posizione differenziata che lo collochi quale interlocutore privilegiato del datore di lavoro.

5. Occorre allora considerare il motivo di ricorso nella sua ordinaria formulazione e segnatamente nei due profili in cui esso si articola. Quanto al primo profilo è sufficiente considerare che è vero che la sentenza impugnata ha ritenuto tardiva la prospettazione difensiva della società secondo cui il diritto di assemblea è stato conferito alle r.s.a. (dall'art. 20 Stat. lav.) come organismo e non già ai singoli dirigenti, ma poi l'ha anche ritenuta infondata affermando che il diritto di indire l'assemblea spetta anche a ciascuna r.s.a. singolarmente e non già necessariamente in forma collegiale a tutte le r.s.a. presenti in azienda. La difesa della società si è limitata a censurare la prima affermazione, ma non anche la seconda, talché la censura, così limitata al solo profilo della tempestività della deduzione, è inidonea ad inficiare l'impugnata sentenza.

6. Quanto al secondo profilo del motivo di ricorso la tesi della difesa della società si fonda su quello che essa ritiene essere la lettera della norma contrattuale collettiva di cui ha fatto applicazione la sentenza impugnata; essa infatti sostiene che "il tenore testuale dell'art. 4 A.I. fa esclusivo riferimento ai diritti, permessi, libertà sindacali e tutela, attribuite dal titolo III dello S.D.L. non alle R.S.A. quale organismi, bensì ai dirigenti delle stesse, prevedendo la loro estensione ai componenti della R.S.U.". In sostanza quindi la difesa della società addebita alla sentenza impugnata di aver negletto il dato letterale della norma contrattuale.

La censura è però inidonea ad inficiare l'interpretazione accolta dalla Corte d'appello di Roma che è sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria, rispettosa dei canoni legali di interpretazione contrattuale.

La sentenza impugnata riferisce il contenuto letterale dell'art. 4 del citato accordo interconfederale e lo legge in combinato disposto con il successivo art. 5. Evidenzia che l'art. 4 stabilisce che i componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III° della legge n. 300/1970 ed il successivo art. 5, che la difesa della ricorrente peraltro non considera, prevede che alle r.s.a. ed ai loro dirigenti subentrino le r.s.u. - delle quali peraltro non è predicata la natura di organismi a funzionamento collegiale - nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.

Ed allora - ha ritenuto la Corte d'appello - le prerogative sindacali delle r.s.a. (tutte, sia quelle riferibili alla singola r.s.a., sia quelle attribuite ai suoi dirigenti) sono pattiziamente riconosciute alle r.s.u.; e tra queste prerogative sindacali è compreso anche il diritto di indire l'assemblea sindacale.

Questa interpretazione accolta dalla Corte d'appello è - contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa della società ricorrente - rispettosa della lettera del menzionato accordo interconfederale che non contiene alcun dato testuale che faccia ritenere che il riconoscimento pattizio delle prerogative sindacali sia limitato solo a quelle attribuite ai dirigenti delle r.s.a. (quali quelle di cui agli artt. 22, 23 e 24 Stat. lav.) e non si estenda anche a quelle riconosciute alle r.s.a. come organismi rappresentativi (quale il diritto di indire l'assemblea ex art. 20 Stat. lav.). L'ampia formulazione della norma contrattuale (nel combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell'accordo interconfederale) non autorizza questa distinzione limitativa.

La sentenza impugnata giustifica poi anche l'ulteriore affermazione che il diritto di indire l'assemblea è riconosciuto al singolo componente della r.s.u. e non già a quest'ultima come organismo a funzionamento necessariamente collegiale (argomento interpretativo che peraltro non è specificamente censurato dalla difesa della ricorrente); ciò lo desume da un dato letterale (e segnatamente dall'art. 5 cit. che si riferisce alle r.s.u. al plurale) e da una considerazione sistematica: se la prerogativa prevista dall'art. 20 Stat. lav. in favore delle r.s.a. non richiedeva

che l'indizione dell'assemblea fosse necessariamente congiunta potendo le riunioni sindacali essere convocate "singolarmente o congiuntamente", la speculare prerogativa pattizia prevista dall'art. 4 cit., che reca il riconoscimento del diritto di indire "singolarmente o congiuntamente" l'assemblea dei lavoratori, ripete null'altro che questa duplice modalità di convocazione escludendo che questa (la convocazione) possa essere solo ed unicamente congiunta, ossia riferita all'intera rappresentanza sindacale unitaria.

7. In conclusione la sentenza impugnata si sottrae alle censure della ricorrente e pertanto il ricorso deve essere nel suo complesso rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio di cassazione non avendo la parte intimata svolto alcuna difesa.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2004

Il Consigliere estensore
Giovanni Amoroso
Il Presidente
Sergio Mattone
Depositato in Cancelleria
Oggi 01 FEB 2005
IL CANCELLIERE
Giovanni Cantelmo

SENT. 124/05
CONT. 987/04
CRON. 290/05

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LIVORNO
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

NELLA PERSONA DEL GIUDICE DR.SSA SILVIA BARISON HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

all'udienza del 10.02.2005 nella causa iscritta al n. 590 R. G. 2004 promossa da

UNICOBAS SCUOLA SEGRETERIA PROVINCIALE DI LIVORNO
in persona del Segretario Provinciale Patrizia Nesti con l'avv. Claudio Altini

contro

SCUOLA MEDIA STATALE "G. BARTOLENA"
in persona del Dirigente scolastico in carica

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
in persona del Ministro pro tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze

OGGETTO: opposizione ex art. 28 l. 300/1970

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 26.08.2004, UNICOBAS SCUOLA proponeva opposizione avverso il decreto ex art. 28 l. 20.05.1970, n. 300, comunicato il 25.08.2004, con il quale il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, aveva escluso l'antisindacalità della condotta del dirigente scolastico convenuto, che aveva negato il diritto di indire assemblea in orario di servizio da parte del componente della r.s.u. facente capo al sindacato ricorrente.

A sostegno dell'opposizione UNICOBAS Scuola ha allegato il carattere minoritario dell'interpretazione seguita dal giudice di prime cure e la non condivisibilità della relativa opzione ermeneutica, contrastante con la lettera dell'art. 10 CCNQ del 7 agosto 1998.

L'o. s. ricorrente, pertanto, ritenendo il comportamento dell'amministrazione illegittimo in quanto lesivo della libertà e della rappresentatività sindacale (non consentendo all'associazione di rappresentare efficacemente gli interessi dei propri iscritti, con conseguente caduta di credibilità nei loro confronti, ne chiedeva la cessazione, con l'eliminazione dei relativi effetti.

Si costituivano in giudizio il Ministero della pubblica Istruzione e l'Istituto convenuto, facendo proprie le argomentazioni del Giudice di prime cure e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Istruita documentalmente, all'udienza del 10.02.2005 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.

L'opposizione va accolta.

La convocazione delle assemblee in orario di servizio in ambito scolastico è disciplinata dalla legge (artt. 19 e 20 St. Lav.) dal contratto collettivo nazionale quadro (di seguito: CCNQ) del 7.8.1998 e dal coevo accordo collettivo nazionale quadro (di seguito: ANQ).

In base agli artt. 19 e 20 l. 300/1970 "le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva" (art. 20) e che queste ultime "possono essere costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva" (art. 19).

La norma, anche dopo la modifica referendaria del 1995, risulta fondata su un criterio selettivo della rappresentanza sindacale perchè riconosce ampi poteri alle organizzazioni dei lavoratori storicamente collaudate, quali quelle espresse dal sindacalismo confederale ed estende detti poteri anche a quelle associazioni, per le quali la stipula di contratti aziendali dimostra una non marginale capacità di consenso.

Come è noto, su tal normativa si è innestata la disciplina sulle "rappresentanze sindacali unitarie" (r.s.u.), previste per il settore privato dal Protocollo di Intesa trilaterale (Governo - Confindustria - Sindacato) del 23 luglio 1993 ed estese anche al pubblico impiego con accordi successivi.

In particolare, quanto al settore della scuola, per effetto dell'accordo collettivo quadro 7.8.1998 (art. 5) "le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti".

Se dunque è pacifico che l'associazione sindacale ricorrente, organismo locale dell'associazione sindacale nazionale denominata UNICOBAS Scuola, non è firmataria del contratto collettivo attualmente applicato nell'Istituto Scolastico convenuto, occorre verificare se essa sia legittimata ad indire singolarmente assemblea in orario scolastico in forza della propria partecipazione alla r.s.u.

Secondo quanto previsto dall'art. 2 del CCNQ del 7 agosto 1998, cit. "le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell' art 10".

In tale articolo vengono indicati espressamente, tra i dirigenti sindacali, i componenti delle r.s.u.

Dal momento che la partecipazione alla r.s.u prescinde dalla sottoscrizione del contratto aziendale, il CCNQ introduce indirettamente una deroga in melius rispetto alla legge, in quanto, nel prevedere il "subentro" della r.s.u. nelle prerogative legislativamente riconosciute alle rr.ss.aa. amplia la titolarità delle prerogative sindacali collettive (tra cui in primis il diritto di indire assemblea), estendendole ad organizzazioni sindacali che, pur partecipando alla r.s.u., difettano della rappresentatività qualificata (essere firmatarie dei contratti collettivi aziendali) necessaria per costituire una r.s.a.

Si tratta di una deroga migliorativa che si fonda sul principio di libertà sindacale, protetta dall'art. 39 Cost. in una dimensione pluralistica, che prescinde dal tasso di "rappresentatività" del singolo sindacato e che non contrasta con l'art. 19 St. Lav. quale norma puramente "definitoria" e non "permissiva" (cfr. C. Cost. 6 marzo 1974, n. 54).

Così delineato il quadro sistematico di riferimento, sorge il problema del significato da attribuire all'accordo collettivo del 1998, che espressamente limita la legittimazione ad indire assemblee in orario di lavoro, riconoscendola vuoi alla r.s.u. nel suo complesso (art. 8 lett. a), vuoi ai singoli componenti se esponenti di associazione sindacale firmataria del contratto collettivo aziendale (art. 8 lett. b), con esclusione - si deve ritenere - delle singole componenti della r.s.u. facenti capo a oo. ss. non firmatarie del contratto applicato nella u.p.

La decisione presa dal Dirigente dell'Istituto convenuto si è basata infatti proprio sull'applicazione dell'art. 8, lett. a) e b) CCNL 2002/2003 che è chiara nell'escludere il diritto di indire assemblea in capo al singolo componente della r.s.u.

Senonchè la disposizione collettiva da ultimo citata, risulta chiaramente in contrasto con quanto disposto dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7.8.1998.

Per impostare una soluzione occorre rilevare, in primo luogo, che il comma 1° dell'art. 2 (diritto di assemblea) del CCNQ 7.8.1998 cit. fa salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area a definire condizioni di miglior favore in materia di diritto del dipendente pubblico di partecipazione ad assemblee sindacali (ed è evidente che non siano disposizioni migliorative quelle che limitano, con qualsiasi strumento, anche indiretto, il diritto di partecipazione suddetto).

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 22 dello stesso CCNQ, gli art. 2 2 e 4 costituiscono linee di indirizzo per i contratti collettivi dei comparti e delle aree relativi al quadriennio 1998/2001 (peraltro, perdurando l'applicabilità del CCNLQ 1998, posto che in caso di mancata disdetta, lo stesso deve intendersi rinnovato tacitamente di anno in anno, è evidente che i suddetti articoli costituiscano linee di indirizzo anche nei confronti dei contratti collettivi di comparto e area successivi).

Del resto, la funzione dei contratti collettivi quadro è quella di disciplinare in modo uniforme istituti comuni a tutti i comparti e le aree di contrattazione collettiva, ovvero a tutte le pubbliche amministrazioni (cfr. art. 41, 6° comma d. lgs. 165/2001) e che tali contratti sono stipulati dall'Agenzia e dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul Piano nazionale sulla base degli indirizzi provenienti dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore (artt. 43 4° co. e 41, 6° co. d. lgs. 165/2001).

Deve pertanto ritenersi, secondo un criterio gerarchico mutuato dal sistema delle fonti del diritto che appare appropriato anche in tema di contrattazione collettiva, la "prevalenza" del contratto collettivo nazionale quadro rispetto al contratto collettivo nazionale di comparto, con conseguente disapplicazione delle clausole del secondo in contrasto con il contenuto del primo.

Peraltro, la finalità del contratto collettivo nazionale quadro e la funzione dello stesso, legislativamente sancita, non consentono alla contrattazione collettiva di settore di introdurre deroghe laddove non ne sia prevista la possibilità (cfr. in termini, Tribunale Milano sezione Lavoro 12.3.2002 Tribunale Pinerolo sezione Lavoro 29.11.2001 Tribunale Livorno 30.11.2003).

Una diversa soluzione non può fondarsi sull'art. 5 del citato Accordo nazionale Quadro del 7.08.1998, secondo il quale "in favore delle RSU sono, pertanto, garantiti "complessivamente" i seguenti diritti: - omissis - c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori", in quanto l'avverbio "complessivamente", per la sua collocazione nella frase, non può che riferirsi all'insieme dei diritti specificatamente elencati nell'articolo e non all'insieme dei membri delle r.s.u.

Analogamente, deve osservarsi che l'art. 2 del CCNQ non risulta in contrasto con il d. lgs. 30.3.2001 n. 165 e in particolare, con l'art. 42 (precedentemente art. 47 del d. lgs. n. 29 del 1993 come sostituito dall'art. 8 del d. lgs. n. 396 del 1997), relativo ai diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.

Tale articolo prevede, fra l'altro, che nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della l. 20.5.1970 n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (comma 1°, prima parte); che i componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20.5.1970 n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto e che gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali aziendali di cui al comma 2° che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano (comma 4°); che i medesimi accordi possono

Comunicaci la tua e-mail o fax ti invieremo la nostra newsletter.

Se invece intendi cancellarti o esercitare i diritti previsti dall'art 7, D.L. 30 giugno 2003, n. 196 scrivici, sarà nostra cura adempiere a quanto da te richiesto

disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle r.s.a. dall'art. 9 o da altre disposizioni di legge e della contrattazione collettiva (comma 7°).

Il comma 6° della stessa disposizione, equiparando i componenti delle rsu ai dirigenti delle r.s.a. fa riferimento ai diritti ed alle garanzie che ex l. n. 300/70 fanno capo alla singola persona (ad esempio diritto ai permessi retribuiti ed il diritto alla particolare resistenza del posto di lavoro), posto che nella seconda parte del comma, si fa riferimento alle garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali da trasferirsi ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale, secondo i criteri e le modalità previste dagli accordi e contratti collettivi che regolano la costituzione e il funzionamento dell'organismo di tutela della libertà e l'attività sindacale.

Pertanto, nella specifica materia di cui trattasi, in mancanza di disposizioni inderogabili di legge sussiste ampio spazio per la contrattazione collettiva (che, come previsto dall'art. 40, 1° co. d. lgs. cit. si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali), fermo restando, peraltro, quanto sopra osservato sui rapporti tra i due livelli contrattuali.

Per tutto quanto esposto, non si ritiene di dover aderire all'impostazione del Giudice di prime cure ed all'opzione ermeneutica espressa nella sentenza della Corte di appello di Firenze dallo stesso richiamata.

Conseguentemente, essendo stato illegittimamente negato il diritto di assemblea ad un componente R.S.U. eletto nelle liste del sindacato UNICOBAS, diritto che costituisce uno degli strumenti attraverso il quale si esercita l'attività sindacale, deve essere dichiarata l'antisindacalità della condotta denunciata, prescindendo dalla verifica dell'eventuale intento lesivo del datore di lavoro, essendo sufficiente che il comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali (giurisprudenza pacifica: cfr. C. Cass. SS. UU. sent. n. 5295 del 12/6/1999).

Trattandosi di atto suscettibile di reiterazione in occasione di future assemblee, deve essere ordinato al Ministero della Pubblica Istruzione ed al Dirigente responsabile scolastico della Scuola Media "Bartolena" di Livorno la cessazione del comportamento posto in essere nei confronti del sindacato UNICOBAS, consentendo al componente R.S.U. eletto nelle liste del sindacato Unicobas di indire assemblee sindacali in orario di servizio in locali idonei.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione ex art. 28 l. 300/1970, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

dichiara l'antisindacalità del comportamento tenuto dal Dirigente Scolastico della Scuola Media Statale "G. Bartolena" di Livorno;

ordina la cessazione del comportamento posto in essere nei confronti del sindacato UNICOBAS, per l'effetto, consentendo, a richiesta del componente R.S.U. eletto nelle liste del sindacato Unicobas, di indire assemblee sindacali in orario di servizio in locali idonei;

compensa le spese processuali.

Livorno, 10.02.2005

Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Silvia Barison

Depositato in Cancelleria
28 FEB 2005